



COMUNE DI BRUZOLO

Città metropolitana di Torino

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) - ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **dodici** del mese di **marzo**, alle ore **diciotto** e minuti **trenta**, nella sala consigliare di BRUZOLO, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio comunale.

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
RICHIERO Mario	Presidente	X	
LAROTONDA Mario	Consigliere	X	
BORGIS Chiara	Consigliere	X	
ROSSO Mario Valerio	Consigliere		X
TRIOLO Antonino	Consigliere	X	
MALVE' Maurizio	Consigliere	X	
CALLUSO Demetrio	Consigliere	X	
IVOL Susanna	Consigliere	X	
BARBON Roberto	Consigliere		X
TOMASSONE Paola	Consigliere		X
REGIS Mario	Consigliere		X
Totale		7	4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.SACCO Dr.ssa Daniela, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. A), D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RICHIERO Mario, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) – ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 151, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.”*;

TENUTO CONTO che:

- con Decreto del 13 dicembre 2019, pubblicato sulla G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, il Ministero dell'Interno ha disposto il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;
- con Decreto del 28 febbraio 2020, pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 20 del 28 febbraio 2020, il Ministero dell'Interno ha disposto il differimento dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 172, comma 1, lettera c), d.lgs. 267/00, ai sensi del quale *“Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti: (omissis) c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata

per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTA la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 7 marzo 2019 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni dell'imposta IMU di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147

VISTO l'art. 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

RICHIAMATO l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e precisamente prevede "Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il **30 giugno 2020**. Dette deliberazioni, anche se

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020";

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU, ai sensi del quale *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";*

VISTA la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale n. 1/DF del 18 febbraio 2020, recante *"Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote"* di cui all'art. 1 commi 756, 757 e 767 della legge di bilancio 2020, da cui emerge che un'interpretazione sistematica delle norme in evidenza *"conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";*

DATO ATTO che, ai sensi delle disposizioni della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (*Legge di Bilancio 2020*) sopra richiamate, in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione, è stato modificato il sistema dell'imposizione immobiliare locale, stabilendo l'unificazione di IMU e TASI;

DATO ATTO che, per quanto riguarda il Comune di Bruzolo, la Tasi era stata applicata negli anni 2014 e 2015 all'abitazione principale e relative pertinenze all'1,20 per mille, mentre per tutti i fabbricati diversi e per le aree edificabili l'aliquota era stata azzerata fissandola allo zero per mille. Dal 2016 la Legge di stabilità ha abolito l'applicazione della TASI sull'abitazione principale e relative pertinenze e, pertanto, dal 2016, la TASI non è stata più applicata;

RITENUTO confermare, per l'anno 2020, le aliquote IMU stabilite per l'anno 2014 e mantenute negli anni successivi fino al 2019;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 31 luglio 2014 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto *"Imposta municipale unica (IUC) Anno 2014. Approvazione aliquote e determinazioni componente IMU. Individuazione e quantificazione costi dei servizi indivisibili. Approvazione aliquote componente TASI."*;

DATO ATTO che, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 31 luglio 2014 sopra richiamata, sono state stabilite le seguenti aliquote di base (e detrazioni) dell'Imposta municipale propria per l'anno 2014:

- ALIQUOTA DI BASE: 0,96 per cento per altri fabbricati compresi gli immobili della categoria D e le aree fabbricabili;
- ALIQUOTA DELL'0,86 per cento per l'unità immobiliare ad uso abitativo (cat. da A1 ad A9) adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7) concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli) che la occupino quale loro abitazione principale e vi risiedano anagraficamente;
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8, A/9 (massimo 1 unità per categorie C2, C6 e C7): 0,4 per cento e detrazione di € 200,00;
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: esenti poiché il Comune di Bruzolo è situato in zona montana Istat;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 15 giugno 2015 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto *“Imposta municipale unica (IUC) Anno 2015. Approvazione aliquote e determinazioni componente IMU. Individuazione e quantificazione costi dei servizi indivisibili. Approvazione aliquote componente TASI.”*;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 26 aprile 2016 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto *“Conferma aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale unica – anno 2016.”*;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 23 marzo 2017 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto *“Conferma aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale unica – anno 2017.”*;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 16 febbraio 2018 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto *“Conferma aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale unica – anno 2018.”*;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 7 marzo 2019 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto *“Conferma aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale unica – anno 2019.”*;

RITENUTO opportuno confermare, per l'anno 2020, le seguenti aliquote di base (e detrazioni) dell'imposta municipale propria:

- categorie A1 – A8 – A/9: 4 (quattro) per mille, con detrazione pari ad €. 200,00;
- altre categorie di fabbricati: 9,6 (nove/6) per mille;
- abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini di primo grado in linea retta (genitori–figli), che la occupino quale loro abitazione principale e vi risiedano anagraficamente: 8,6 (otto/6) per mille;

VISTO l'art. 13, commi 13-bis e 15, d.l. 201/2011, conv. in l. 214/2011, ai sensi del quale "13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. (omissis) In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. (omissis) 15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.";

VISTA la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, n. 1/DF del 18 febbraio 2020, sopra citata, in cui si precisa che, ai sensi dell'art. 1 comma 767 della legge di bilancio 2020, la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU ad opera dei Comuni, acquista efficacia per l'anno di riferimento solo ove pubblicata entro il 28 ottobre del medesimo anno e che, a tal fine, detta trasmissione deve avvenire entro il termine perentorio del 14 ottobre;

DATO ATTO che la presente deliberazione è propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione finanziario - triennio 2020/2022, ai sensi dell'art. 1, comma 683, L. 147/13;

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal

Responsabile dell' Area Economico-finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00;

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell' Area Economico-finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00;

UDITO l'intervento del Sindaco il quale illustra la riforma in atto, che prevede l'unificazione dell'imposta IMU con la TASI, precisando che per il Comune di Bruzolo è già vigente e, pertanto, si propone al Consiglio comunale di confermare le aliquote IMU finora applicate;

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito:

Presenti n. 7 (RICHIERO, LAROTONDA, BORGIS, TRIOLO, MALVE', CALLUSO, IVOL);

Votanti n. 7 (RICHIERO, LAROTONDA, BORGIS, TRIOLO, MALVE', CALLUSO, IVOL);

Astenuti n. 0;

Voti favorevoli n. 7 (RICHIERO, LAROTONDA, BORGIS, TRIOLO, MALVE', CALLUSO, IVOL);

Voti contrari n. 0;

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante (formale e sostanziale):

1. DI CONFERMARE, per l'anno di imposta 2020, le aliquote dell'imposta municipale propria in vigore nell'anno 2019 nella misura seguente:
 - a) abitazione principale (solo per le categorie A1 – A8 – A/9): 4 (quattro) per mille, con detrazione pari ad €. 200,00;
 - b) altre categorie di fabbricati: 9,6 (nove/6) per mille;
 - c) abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini di primo grado in linea retta (genitori-figli), che la occupino quale loro abitazione principale e vi risiedano anagraficamente: 8,6 (otto/6) per mille;
2. DI STIMARE in circa € 240.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta municipale propria per l'anno 2020 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di € 42.821,35, a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione è propedeutica all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario - triennio 2020/2022 da parte del Consiglio comunale;
5. DI ALLEGARE la presente deliberazione al Bilancio di previsione finanziario - triennio 2020/2022;
6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione è adottata nei termini di legge, ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020, che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 30 aprile 2020;
7. DI DARE ATTO che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2020, in considerazione del fatto che la presente deliberazione è stata approvata nel termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario - triennio 2020/2022;
8. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine del 14 ottobre 2020 ai sensi dell'art. 1 comma 767 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (*Legge di Bilancio 2020*);
9. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area economico-finanziaria, ogni adempimento conseguente alla presente deliberazione;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA l'urgenza di provvedere in merito, in considerazione della necessità di procedere immediatamente alle attività amministrative finalizzate all'accertamento e successiva riscossione dell'I.M.U. e del fatto che la presente deliberazione è propedeutica all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario - triennio 2020/2022 e, pertanto, occorre la immediata eseguibilità della stessa per poter procedere all'approvazione del bilancio di previsione finanziario - triennio 2020/2022 nella medesima odierna seduta;

VISTO l'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/00, ai sensi del quale *“Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”*;

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito:

Presenti n. 7 (RICHIERO, LAROTONDA, BORGIS, TRIOLO, MALVE', CALLUSO, IVOL);

Votanti n. 7 (RICHIERO, LAROTONDA, BORGIS, TRIOLO, MALVE', CALLUSO, IVOL);

Astenuti n. 0;

Voti favorevoli n. 7 (RICHIERO, LAROTONDA, BORGIS, TRIOLO, MALVE', CALLUSO, IVOL);

Voti contrari n. 0;

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

-DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Di quanto precede si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to: RICHIERO Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: SACCO Dr.ssa Daniela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27/04/2020 (art. 124 D.Lgs. 267/2000) Registro pubblicazione N. 143

Bruzolo, li 27/04/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: SACCO Dr.ssa Daniela

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Bruzolo, li 27/04/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
SACCO Dr.ssa Daniela

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale di BRUZOLO attesta che la presente deliberazione:

[] E' divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza del termine di 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione (art.134, c.3, D.Lgs 267/2000)

[X] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è divenuta esecutiva a decorrere dalla data del presente verbale (art.134, c.4, D.Lgs 267/2000)

Bruzolo, li 27/04/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: SACCO Dr.ssa Daniela